

- nella formulazione dell'offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti all'applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
- d) di aver preso visione della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d'oneri e delle condizioni relative all'utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;
 - e) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta fino a 180 giorni dopo la data dell'aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal Disciplinare d'asta;
 - f) di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione così come descritti dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - g) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ REA N. _____, per attività boschive;
 - h) di essere iscritta al n. dell'apposito Albo Regionale delle Ditte Boschive di cui all'articolo 23 allegato B della legge Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11 e s. m. e i. [Categoria ____];
 - i) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di, matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di, matricola n. (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 - j) che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;
 - k) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti.

B) Ricevuta del deposito provvisorio, di importo pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito provvisorio, oltre che costituire garanzia dell'offerta presentata, fungerà da deposito per il pagamento delle spese di aggiudicazione, consegna, martellata, misurazioni, rilievi, vigilanza e collaudo, che restano tutte a carico dell'aggiudicatario. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente concedente restituirà all'aggiudicatario il restante importo a collaudo avvenuto. Viceversa, dell'eventuale incapienza dello stesso si farà carico l'Ente concedente.

2. Il deposito provvisorio dovrà costituirsi esclusivamente mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un importo pari al 10% riportando la seguente causale ***“Deposito provvisorio asta pubblica del giorno 30/07/2018 – Particella Forestale n. 31”***; Il deposito provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari **entro 30 giorni** da quello fissato per l'Asta Pubblica.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.2”:

La busta n. 2) dovrà contenere solo l'**offerta economica** redatta sull'apposito modello **Allegato 2** al presente bando e dovrà:

- a) essere in regola con le disposizioni in materia di bollo (applicazione della marca da bollo da € 16,00);
 - b) essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma leggibile per esteso dall'offerente firmatario dell'istanza di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro soggetto autorizzato);
 - c) contenere i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.
 - d) deve recare, in allegato copia documento di identità valido del sottoscrittore;
3. L'importo offerto va indicato sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere vale l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente. Non saranno, in ogni caso, ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con specifica postilla firmata dall'offerente. Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso. **La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive o l'assenza del deposito provvisorio comporta l'esclusione automatica del concorrente.**

Articolo 12 - Svolgimento della gara ed aggiudicazione provvisoria

1. L'asta pubblica si svolgerà in seduta pubblica nel luogo e nell'ora fissata dall'Avviso d'Asta.
2. Alla seduta potrà partecipare il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o procura notarile.

3. Il Presidente dell'ufficio di gara dell'Ente venditore, in tale data, procederà sempre in seduta pubblica alla verifica e all'apertura dei plichi pervenuti ed alla apertura verifica della documentazione amministrativa.
4. Procederà in seguito, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata delle operazioni, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche ed a comunicare la graduatoria definitiva delle offerte.
5. Il Presidente alla fine delle operazioni comunicherà ai presenti la graduatoria definitiva delle offerte ed il nominativo del concorrente provvisoriamente aggiudicatario della vendita. Di tutte le operazioni di gara sarà redatto apposito verbale.
6. Possono intervenire nel verbale con osservazioni e/o dichiarazioni i concorrenti o persone dagli stessi delegati se muniti di regolare delega o procura notarile.
7. Il sunto del verbale di aggiudicazione provvisoria è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Laviano entro le 72 ore successive all'ultimazione delle operazioni di gara.
8. **L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di unica offerta valida sempreché ritenuta congrua e conveniente per l'ente ed a seguito di giudizio di congruità operato dal responsabile dell'Area Tecnica con l'ausilio e supporto tecnico del progettista.**

Articolo 13 - Validità degli obblighi assunti dalle parti

1. Il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dal momento della aggiudicazione fattagli a mezzo del verbale di gara di cui al precedente articolo, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente venditore, il quale ultimo, invece, non è vincolato fino a quando non interviene il contratto di vendita di cui al successivo articolo 16.
2. L'offerta è vincolante per l'aggiudicatario provvisorio per il periodo indicato nell'avviso d'asta e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Articolo 14 - Aggiudicazione definitiva

1. L'Ente venditore procederà alla verifica di ufficio delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario provvisorio in sede di gara, richiedendo, nel contempo, a quest'ultimo, di consegnare entro un termine prefissato non superiore a giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del verbale di aggiudicazione provvisoria, il deposito cauzionale da costituirsi nella misura e con le modalità indicate al successivo articolo 15.
2. A conclusione con esito positivo delle attività di verifica in capo al concorrente svolte dall'Ente venditore, ed acquisito nei termini di cui sopra il deposito cauzionale di cui al successivo articolo 15, l'Ente procederà, a mezzo Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, a dichiarare l'aggiudicazione definitiva del materiale legnoso in piedi posto in vendita in favore del concorrente già aggiudicatario provvisorio.
3. Dell'intervenuta aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo p.e.c., entro giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore della Determinazione di cui al comma precedente, al concorrente aggiudicatario definitivo e a tutti i concorrenti che hanno preso parte all'Asta pubblica.
4. In caso di esito negativo dell'attività di verifica svolta dall'Ente venditore sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario provvisorio in sede di gara, e/o di mancata consegna entro la scadenza indicata del deposito cauzionale, l'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria disponendo il contemporaneo incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
5. Dell'intervenuta revoca dell'aggiudicazione provvisoria verrà data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore della Determinazione di cui al comma precedente.
6. In caso di esito negativo sulla verifica circa le dichiarazioni rese, e/o di mancata consegna entro la scadenza indicata del deposito cauzionale, l'Ente venditore revoca l'aggiudicazione provvisoria, incamera il deposito cauzionale provvisorio e dispone liberamente per una nuova gara **in danno** all'aggiudicatario provvisorio che ha reso false dichiarazioni e/o che non ha prestato il deposito cauzionale nei termini indicati.

Articolo 15 - Deposito cauzionale

1. Entro i termini stabiliti dal comma 1 del precedente articolo 14 l'aggiudicatario provvisorio dovrà costituire a favore dell'Ente venditore deposito cauzionale (*Art. 12 Allegato B della Legge Regione Campania n. 11/1996 e s.m.i.*), a

garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione del materiale posto in vendita.

2. Il deposito cauzionale potrà essere costituito sotto forma di **cauzione** o a mezzo di **fideiussione**, a scelta dell'aggiudicatario provvisorio.
3. La **cauzione** può essere a sua volta costituita, a scelta dell'aggiudicatario provvisorio, in contanti a mezzo bonifico in favore dell'Ente venditore sulle coordinate bancarie: **IT14 X 07066 75900 000000 4167** (Banco di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani – Filiale di Calabritto (AV)), indicando quale causale: **"deposito cauzionale - vendita materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale n. 31 del P.A.F. 1999/2008"**, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno in favore dell'Ente venditore.
4. La **fideiussione**, sempre a scelta dell'aggiudicatario provvisorio, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Il Deposito Cauzionale, appunto quale garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, **comunque sia costituito**, deve obbligatoriamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente venditore quale Ente garantito.
6. La garanzia **non deve contenere alcuna condizione di svincolo automatico** pena l'irricevibilità della stessa da parte dell'Ente venditore.
7. La garanzia copre gli oneri per mancati o inesatti adempimenti contrattuali, ivi comprese le somme da corrispondere all'Ente venditore individuate dal collaudatore ai sensi della lett. e) e lett. f) del comma 4 articolo 16 Allegato B della Legge Regionale Campania n. 11/1996 e s.m.i..
8. La garanzia cessa di avere effetto solo ed esclusivamente **con l'adozione di specifico provvedimento di svincolo** da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Laviano (SA).

Articolo 16 - Sottoscrizione contratto di vendita

1. Il contratto di vendita sarà sottoscritto in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa innanzi all'Ufficiale rogante dell'Ente venditore, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 14 comma 3.
2. La sottoscrizione del contratto è subordinata ai seguenti ulteriori adempimenti da parte dell'aggiudicatario definitivo:
 - a) versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, **quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale** (Articolo 12 comma 2 lettera c. Allegato B della Legge Regionale Campania n.11/1996 e s.m.i.), sulle seguenti coordinate bancarie: **IT14 X 07066 75900 000000 4167** (Banco di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani – Filiale di Calabritto (AV)), indicando quale causale: **"Deposito 10% importo di aggiudicazione materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale n. 31 del P.A.F. 1999/2008 – località "Varo dell'Astore" – in agro e di proprietà del Comune di Laviano"**;
 - b) versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale del prezzo di aggiudicazione, **quale unica rata a saldo del prezzo di aggiudicazione**, sulle seguenti coordinate bancarie: **IT14 X 07066 75900 000000 4167** (Banco di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani – Filiale di Calabritto (AV)), indicando quale causale: **"Saldo importo di aggiudicazione materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale n. 31 del P.A.F. 1999/2008 – località "Varo dell'Astore" – in agro e di proprietà del Comune di Laviano"**;
 - c) adeguata ed esclusiva Polizza Assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi, in corso di validità.
3. Per il giorno e l'ora fissati dall'Ente venditore per la stipula del contratto pubblico di vendita l'aggiudicatario definitivo dovrà esibire la documentazione originale probatoria degli avvenuti versamenti sub a) e sub b) del precedente comma.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario definitivo non provveda ai suddetti versamenti nei termini stabiliti dal primo comma del presente articolo, l'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, dichiarerà la revoca dell'aggiudicazione definitiva disponendo il contemporaneo incameramento del deposito provvisorio e l'indizione di una successiva Asta Pubblica.

5. Dell'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente destinatario dello specifico provvedimento di revoca, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore della Determinazione di cui al comma precedente.

Articolo 17 - Consegna del lotto boschivo

1. La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla stipula del relativo contratto di vendita.
2. L'Ente venditore nelle operazioni di consegna può avvalersi della presenza di un funzionario della U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" della Regione Campania.
3. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'aggiudicatario definitivo entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio con invito notificato a mezzo p.e.c. all'aggiudicatario definitivo 7 (sette) giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna.
4. Se l'aggiudicatario definitivo non è presente alla consegna del lotto boschivo, lo stesso sarà dichiarato decaduto dal contratto.
5. In tale ultimo caso l'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, dichiarerà la decadenza del contratto disponendo il contemporaneo incameramento sia del deposito provvisorio che di quello cauzionale, la indizione di una successiva Asta Pubblica e la restituzione degli importi versati di cui al comma 2 sub a) e sub b) dell'articolo 16 del presente Disciplinare.
6. Dell'intervenuta decadenza del contratto di vendita verrà data comunicazione a mezzo p.e.c. al concorrente destinatario dello specifico provvedimento di decadenza, entro giorni 1 (uno) dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore della Determinazione di cui al comma precedente.
7. La consegna è subordinata alla verifica degli esatti adempimenti previsti sia nel contratto di vendita che nel presente Disciplinare a carico dell'aggiudicatario definitivo, ed in particolare:
 - a) verifica della corretta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 15 del presente Disciplinare;
 - b) verifica degli intervenuti versamenti in favore dell'Ente di cui al comma 2 sub a) e sub b) dell'art.16 del presente Disciplinare;
 - c) Consegna da parte dell'aggiudicatario definitivo del Piano Operativo della Sicurezza (articolo 89 comma 1 lett. h del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.);
8. Della predetta attività di verifica e di tutte le operazioni svolte connesse alla consegna del lotto boschivo si dà atto stilando apposito verbale dattiloscritto in duplice originale.
9. L'acquirente è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale, di tutti i danni che si verificheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.
10. In caso di esito negativo dell'attività di verifica di cui al comma 7 del presente articolo si procede secondo le indicazioni del precedente comma 5.
11. È possibile procedere alla consegna del lotto boschivo nelle more della sottoscrizione del contratto di vendita previa verifica degli esatti adempimenti previsti al comma 7 del presente articolo.

Articolo 18 - Inizio dei lavori

1. L'acquirente già consegnatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente venditore a mezzo p.e.c., alla Regione Campania - U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale di Salerno" ed al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori di utilizzazione boschiva.

Articolo 19 - Assicurazioni ed adempimenti connessi all'impiego della manodopera

1. L'acquirente già consegnatario è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nelle attività di utilizzazione boschiva.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale resta a tal fine subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti l'adempimento di cui al comma precedente.
3. Durante tutte le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature anti schiacciamento, etc.).
4. L'Ente venditore, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:

- a) prende atto dell'idoneità tecnico-professionale garantita dall'iscrizione all'albo regionale delle ditte boschive;
- b) fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso contenute nel D.U.V.R.I.;
- c) verifica che l'impresa delimiti in sicurezza l'area di cantiere secondo la normativa vigente (apposizione di cartelli monitori che evidenzino l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore);

Articolo 20 - Termini per le operazioni di taglio

1. Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato **entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna** salvo eventuali proroghe, sospensioni e/o interruzioni.
2. Il materiale legnoso non tagliato ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Articolo 21 - Proroghe

1. La proroga dei termini stabiliti dall'articolo 21 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta al Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente venditore almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente venditore, valutate le motivazioni addotte dall'acquirente ed acquisito lo specifico parere della U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" della Regione Campania, potrà concedere la proroga per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare mediante adozione di apposita Determinazione da pubblicarsi all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore e comunicata con sollecitudine a mezzo p.e.c. all'acquirente.
3. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Articolo 22 - Divieto di sub-appalti

1. L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale divieto accertata dall'Ente venditore mediante identificazione del personale presente in cantiere al momento del sopralluogo e successivi riscontri presso gli Enti previdenziali ed assicurativi è motivo per la rescissione del contratto.
2. In tale ultimo caso l'Ente venditore, sempre a mezzo Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, dichiarerà la rescissione del contratto disponendo il contemporaneo incameramento del deposito provvisorio, di quello cauzionale e della fideiussione prestata.
3. Dell'intervenuta rescissione del contratto verrà data comunicazione a mezzo p.e.c. all'acquirente entro giorni 3 (tre) dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'Ente venditore della Determinazione di cui al comma precedente.

Articolo 23 - Rispetto delle leggi forestali

1. L'aggiudicatario, nella utilizzazione boschiva, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Disciplinare sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Articolo 24 - Risoluzione contrattuale – Nuovo contraente

1. L'amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
 - b) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - c) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del C.C.;
 - d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale per l'esercizio dell'attività in oggetto del contratto;
 - e) cessione ad altri, da parte della Ditta Appaltatrice, degli obblighi relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

f) per mancato pagamento delle somme dovute.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giuseppe Molinaro